

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 20 aprile 2005, Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, «Modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero». In cui si stabilisce che il trattamento terapeutico può arrivare a 90 giorni (prima era di 30) per assicurare la continuita' delle terapie nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando così che possa venire compromessa dai tempi di approvvigionamento (G.U. N. 162 del 14 Luglio 2005)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera b);

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 «Modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera e), che prevede, nell'ambito della documentazione da inviare al Ministero della salute per ottenere l'autorizzazione all'importazione di una specialita' medicinale registrata all'estero, la richiesta da parte del medico curante di un quantitativo corrispondente ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;

Ritenuto necessario assicurare la continuita' del trattamento terapeutico nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando che possa venire compromessa dai tempi di approvvigionamento dei farmaci richiesti;

Visto l'art. 27, comma 1, lettera f) della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art.1.

Al decreto ministeriale 11 febbraio 1997, richiamato nelle premesse, e' apportata la seguente modifica: All'art. 2, comma 1, lettera e) la parola «trenta» e' sostituita da «novanta».

Art.2.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma,20 aprile 2005

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 156